



**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
*Sezione II Civile*

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott. Caterina Macchi Presidente

dott. Irene Lupo Giudice

dott. Sergio Rossetti Giudice rel.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

sul ricorso per esdebitazione ex artt. 142 e 143 l.f. proposto da M. V. , con gli avv.ti  
M. G. e M. C.

\*\*\*

Con sentenza n. 340/2002 del Tribunale di Milano V.M.A. di V. M. & C. s.a.s. e il socio  
accomandatario M. V. sono stati dichiarati falliti.

Con decreto del 21.7.2016, pubblicato il 29.7.2016, è stata depositata la chiusura del suindicato  
fallimento per avvenuta ripartizione finale dell'attivo a norma dell'art. 118, co. 1, n. 3 l.f..

Con ricorso in data 21.7.2017 – e quindi entro l'anno dalla chiusura della procedura ex art. 143 l.f. -  
M. V. ha chiesto l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione.

Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati ai creditori ammessi al passivo e  
non soddisfatti integralmente; il curatore è stato sentito e ha depositato la relazione ex art. 33 l.f. a  
suo tempo redatta.

Il ricorrente, in punto di sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda ha tra l'altro  
dedotto che con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n. 1602/2011 il G.I.P. di  
Milano lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di bancarotta  
fraudolenta; che, in applicazione della legge 241/2006 sull'indulto, con decreto del 25.1.2012 il GIP  
di Milano aveva dichiarato l'estinzione della pena; che il 5 luglio 2017 il G.I.P. di Milano in  
funzione di giudice dell'esecuzione, trascorsi 5 anni dall'irrevocabilità della sentenza senza che il  
condannato compisse nuovi reati, aveva infine dichiarato estinto il reato ascritto al sig. Vecchi e  
ogni effetto penale della condanna.

Ritiene il ricorrente che, agli effetti dell'esdebitazione, il provvedimento di estinzione del reato e  
dei conseguenti effetti penali della condanna ai sensi dell'art. 445, co. 2, c.p.p. tenga luogo del  
provvedimento di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza a norma degli artt. 178 e ss c.p. e che,  
pertanto, estinti il reato e gli effetti penali della condanna, la precedente condanna non avrebbe  
effetti ostativi all'ammissibilità della domanda di esdebitazione, sussistendone gli ulteriori  
presupposti.

Il Tribunale non condivide tale assunto.



A norma dell'art. 142, co. 1, n. 6, il fallito persona fisica è ammesso al beneficio dell'esdebitazione a condizione che *“non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta ... salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione”*.

La scarsa giurisprudenza di merito che si è occupata del tema ha generalmente ritenuto che l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di bancarotta fraudolenta non osti alla concessione del beneficio dell'esdebitazione, *“posto che tale forma di applicazione della pena costituisce una condanna sui generis che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna”* (Tribunale di Piacenza, 8.5.2008) e *“non può avere efficacia di giudicato nel processo civile”* (Tribunale di Padova, 9 febbraio 2013), fermo restando che *“in base all'art. 445 c.p.p. l'estinzione del reato comporta l'estinzione di ogni effetto penale”* (Tribunale di Piacenza cit.)

La dottrina maggioritaria, viceversa, non ravvisa, ai fini che qui interessano, distinzioni tra la *“sentenza passata in giudicato”* di cui parla l'art. 142, co. 1, n. 6 l.f. e la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che, per espressa disposizione dell'art. 445, co. 1 bis, c.p.p. *“è equiparata a una pronuncia di condanna”*, come, peraltro, anche affermato dalla Suprema Corte (ad es. Cass. Pen. n. 31940/2008; Cass. Pen. 16026/2006).

Ritiene il Tribunale, con il conforto della dottrina maggioritaria e della Suprema Corte, che – ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di esdebitazione – non vi sia alcun appiglio normativo per distinguere le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti dalle sentenze di condanna emesse a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato atteso che queste come quelle sono, per espressa previsione normativa (v. art. 445, co. 1, c.p.p.) *“sentenze”* che, come tali, una volta divenute irrevocabili passano in cosa giudicata e possono essere rimosse esclusivamente a seguito del giudizio di revisione, come espressamente stabilito dall'art. 629 c.p.p.

Da tanto si deve concludere nel senso che anche nell'ipotesi di patteggiamento per il delitto di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, il fallito debba ottenere, in linea di principio, la sua riabilitazione a norma del già ricordato art. 142, co. 1, n. 6 l.f.

Per quanto il principio di cui sopra non soffra eccezioni a seconda del concreto atteggiarsi dei fatti oggetto di valutazione, deve altresì osservarsi come, nel caso di specie, essendo stata la pena dichiarata estinta nel 2012 a seguito dell'applicazione dell'indulto, il fallito avrebbe ben potuto fare richiesta di riabilitazione sin dal 2015 a norma dell'art. 179 c.p.

Tale considerazione, peraltro, non esaurisce il tema oggetto di discussione.

Ci si deve domandare, infatti, se possa ritenersi sussistente una qualche equivalenza tra la concessione del beneficio della riabilitazione e l'estinzione del reato a norma dell'art. 445 c.p.p. Al fine di accertare tale eventuale equivalenza bisogna concentrarsi sulle pronunce della Corte di Cassazione Penale.

Se, infatti, il *“diritto vivente”* negasse al condannato il cui reato oggetto di patteggiamento sia stato dichiarato estinto l'interesse a richiedere la concessione del beneficio della riabilitazione, si dovrebbe concludere, come preteso dal ricorrente, che l'estinzione del reato pronunciata ex art. 445, co. 2, c.p.p. tenga luogo della riabilitazione di cui agli artt. 178 e ss. c.p. agli effetti della ammissibilità della domanda di esdebitazione, tanto che, una volta che sia stata ottenuta l'estinzione del reato, non sarebbe più possibile ottenere la riabilitazione.

La giurisprudenza penale più risalente, effettivamente, aveva affermato che *“non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si è avvalso del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il*



*decorso del tempo stabilito il reato si estingue*” (Cass. Pen. 44665/2004; in senso conforme Cass. Pen. 4868/2005; Cass. Pen. 584/2000; Cass. Pen. 534/1999; Cass. Pen. 402/1997).

Peraltro, tale principio è stato successivamente oggetto di motivata revisione critica da parte della giurisprudenza della Suprema Corte che, dapprima con la sentenze n. 28469/2007 e n. 2945/2008 e, poi, definitivamente con la sentenza n. 31089/2009 ha definitivamente chiarito che *“è configurabile l'interesse ad ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen.”*.

La Cassazione Penale, in particolare, ha evidenziato non solo quali più ampi effetti conseguano in favore del condannato in seguito alla riabilitazione rispetto all'estinzione del reato, ma ha anche precisato come *“l'estinzione della pena “patteggiata” si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale”* mentre *“la riabilitazione viene pronunciata all'esito di una valutazione di un effettivo approdo rieducativo del reo”, “dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione e tradotto anche nell'eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato”* (così Cass. Pen. 31089/2009 in parte motiva).

Il più approfondito esame della posizione del reo richiesto in sede di concessione del beneficio della riabilitazione rispetto al mero trascorrere del tempo accompagnato dalla mancata commissione di ulteriori reati considerati dal disposto di cui all'art. 445 c.p.p., costituisce oggi un sicuro approdo della giurisprudenza della Suprema Corte che anche di recente ha affermato che *“in tema di richiesta di riabilitazione, anche in relazione ad una sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivanti dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli”* (così ad es. Cass. Pen. 4004/2014).

Da tanto si ricava che sussistendo l'interesse del condannato a pena patteggiata anche eventualmente estinta a richiedere la sua riabilitazione, ed essendo l'ambito delle valutazioni nelle fattispecie considerate ben diverse tra loro, non sussista equivalenza tra estinzione del reato ex art. 445 co. 2 c.p.p. e riabilitazione ex art. 178 c.p.

Siccome, peraltro, i fatti astrattamente qualificabili come di bancarotta fraudolenta sono suscettibili di autonoma valutazione da parte del tribunale fallimentare a norma dell'art. 142 n. 5 (che fa espresso riferimento all'ipotesi di distrazione dell'attivo), al fine di coordinare la condizione prevista dal n. 5 con la condizione prevista dal n. 6 dell'art. 142 deve ritenersi che, qualora quei fatti abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna definitiva, fermo restando l'autonomo spazio di valutazione in capo al Tribunale Fallimentare, ai fini dell'esdebitazione, sia anche richiesta una pronuncia da parte del Tribunale di Sorveglianza *“sull'effettivo approdo rieducativo del reo”*, pronuncia che come detto non può mancare, nemmeno in caso di patteggiamento con pena estinta.

Concludendo sul punto, la domanda di esdebitazione proposta risulta inammissibile a norma dell'art. 142, co. 1, n. 6 l.f. in quanto i) la sentenza di patteggiamento irrevocabile per bancarotta fraudolenta deve considerarsi, per espressa disposizione normativa, equiparata ad una sentenza di condanna che ii) osta alla concessione del beneficio richiesto in mancanza di esdebitazione anche nell'ipotesi in cui il reato sia stato estinto a norma dell'art. 445, co. 2, c.p.p.

La domanda proposta, comunque, risulta inammissibile anche sotto diversi e ulteriori profili.

Risulta, infatti, dalla relazione 33 l.f. in atti che M . V 1. non aveva tempestivamente presentato istanza di fallimento in proprio, così provocando un consistente aggravamento del passivo, accumulando la società debiti nei confronti delle banche, anche portando allo sconto crediti



inesistenti; 2. aveva ceduto l'intero patrimonio immobiliare della società alla Trend s.r.l. così costringendo la curatela a promuovere un'onerosa azione revocatoria; 3. la gestione contabile e amministrativa della società era stata gravemente negligente, così rendendo più difficile la ricostruzione dell'attivo e del passivo.

Tanto considerato, pertanto, nel caso di specie non sussistono nemmeno le condizioni di ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 142, co. 1, nn. 2 e 5.

#### PQM

Visto l'art. 142, co. 1, nn. 2, 5 e 6, dichiara inammissibile la domanda di esdebitazione proposta.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 01/02/2018

Il giudice est.

Sergio Rossetti

Il Presidente

Caterina Macchi

